

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER LA FORNITURA DI ACQUA MINERALE
DA TAVOLA DESTINATA AGLI OSPEDALI E AMBITI TERRITORIALI DELL'AZIENDA PROVINCIALE PER
I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

PARTE AMMINISTRATIVA

INDICE

Articolo 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

Articolo 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività

Articolo 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

Articolo 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

Articolo 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

Articolo 6 – Documenti che fanno parte del contratto

Articolo 7 – Durata del contratto

Articolo 8 – Importo del contratto

Articolo 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

Articolo 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

Articolo 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

Articolo 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

Articolo 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

Articolo 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

Articolo 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore

Articolo 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

Articolo 17 – Subappalto

Articolo 18 – Tutela dei lavoratori

Articolo 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

Articolo 20 – Sicurezza

Articolo 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

- Articolo 22 – Trattamento dei dati personali**
- Articolo 23 – Garanzia definitiva**
- Articolo 24 – Obblighi assicurativi**
- Articolo 25 – Risoluzione del contratto**
- Articolo 26 – Verifica di conformità, inadempimenti e penalità**
- Articolo 27 – Recesso**
- Articolo 28 – Definizione delle controversie**
- Articolo 29 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**
- Articolo 30 – Obblighi in materia di legalità**
- Articolo 31 – Stipulazione del contratto e relative spese**
- Articolo 32 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o CONSIP**
- Articolo 33 – Disposizioni anticorruzione**
- Articolo 34 – Trattamento dei dati personali da parte di APSS**
- Articolo 35 – Norme di chiusura**

ART. 1

Oggetto e finalità dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura sopra soglia comunitaria di acqua minerale da tavola destinata agli Ospedali e ambiti territoriali dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, alle condizioni stabilite nel disciplinare di gara, nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nei suoi allegati.

Tutti i prodotti oggetto della fornitura devono avere le caratteristiche minime stabilite all'art. 3 del Capitolato Tecnico allegato al presente Capitolato Speciale.

ART. 2

Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività

La fornitura di cui all'art. 1 è destinata agli Ospedali e Ambiti Territoriali dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento di seguito specificati:

- Ambito territoriale Valle di Fiemme, Comun General de Fascia, Valle di Cembra – Ospedale di Cavalese – Via Dossi, 17 38033 Cavalese,
- Ambito territoriale Val d'Adige, Valle dei Laghi, Vallagarina e Altipiani Cimbri – Ospedale di Rovereto – C.so Verona, 4 38068 Rovereto,
- Ambito territoriale Alto Garda e Ledro e Giudicarie – Ospedale di Arco – Via Capitelli, 48 38062 Arco,

- Ambito territoriale Alto Garda e Ledro e Giudicarie – Ospedale di Tione – Via Ospedale, 11 38079 Tione,
- Ambito territoriale Valsugana e Tesino, Alta Valsugana e Bersntol e Primiero – magazzino Ufficio Gestione Servizi Generali – Via Spolverine, 84/A 38057 Pergine Valsugana (Si precisa che la fornitura di acqua minerale da tavola destinata all’Ospedale di Trento viene consegnata al magazzino di Pergine),
- Ambito territoriale Valsugana e Tesino, Alta Valsugana e Bersntol e Primiero – magazzino Ufficio Gestione Servizi Generali e Ospedale San Lorenzo di Borgo Valsugana – Corso Vicenza, 9 38051 Borgo Valsugana,
- Ambito territoriale Valle di Non, Valle di Sole, Rotaliana – Koenigsberg, Paganella – Ospedale di Cles – Via Degaspero, 31 38023 Cles.

La fornitura si intende comprensiva del trasporto e consegna dei prodotti presso i punti di consegna, con la periodicità e secondo le modalità previste all’art. 4 del Capitolato Tecnico. L’esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, del capitolato tecnico e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara.

ART. 3

Obblighi a carico dell’appaltatore

L’appaltatore, nell’adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte, integrante e sostanziale come indicati nell’art. 6.

La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione della fornitura.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione della fornitura.

ART. 4

Obblighi a carico della stazione appaltante

La stazione appaltante provvede a effettuare in qualsiasi momento e anche senza preavviso delle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

ART. 5

Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26

febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;

- b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- c) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;
- d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- e) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23”, per quanto applicabili;
- f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- h) la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- i) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;
- j) le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 6

Documenti che fanno parte del contratto

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a.1) il capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa e allegato capitolato tecnico); e relativi allegati;
- a.2) l'offerta economica dell'appaltatore.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 7

Durata del contratto

Il contratto di appalto avrà la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto stesso.

Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'appaltatore l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'appaltatore stesso tramite PEC.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 4 (quattro) anni ed una durata massima complessiva di 9 (nove) anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario. L'opzione di rinnovo è riservata in via esclusiva alla stazione appaltante ed avviene agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, per una durata massima pari a 6 (sei) mesi. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ART. 8

Importo del contratto

Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e comprende ogni onere derivante dalla perfetta esecuzione di tutte le attività comprese nel contratto e derivanti dalle prescrizioni dello stesso e dei documenti che ne fanno parte.

La base d'asta annua è pari a €. 119.510,00 (iva esclusa).

L'importo stimato come base di gara per la fornitura oggetto del presente appalto per il periodo di riferimento è quantificato in €. 1.362.414,00 (iva esclusa), di cui:

- €. 597.550,00 a base d'asta (5 anni);
- €. 478.040,00 per eventuale rinnovo (4 anni);
- €. 59.755,00 per eventuale proroga (6 mesi);

- € 227.069,00 per la facoltà da parte di APSS di aumentare le quantità dei singoli prodotti oggetto della fornitura entro i limiti del 20% dei quantitativi inizialmente fissati (ai sensi dell'art. 106, co. 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

Gli oneri per la sicurezza da interferenza, data la natura dell'appalto, sono stimati pari a zero.

Il contratto sarà stipulato ai prezzi unitari (€/n), risultanti dall'offerta aggiudicata, che costituiscono i prezzi unitari di riferimento per i successivi ordini e quindi per il calcolo dei corrispettivi delle forniture effettuate, le cui quantità saranno di volta in volta determinate sulla base dell'effettivo fabbisogno durante il periodo di durata contrattuale, in relazione ai quantitativi di acqua da tavola necessari.

L'importo complessivo indicato in offerta sulla base delle quantità presuntive indicate, come ribassato rispetto alla base d'asta, vale quale prezzo meramente indicativo e presuntivo, soggetto a variazione sulla base delle effettive necessità dell'APSS.

Le quantità di bottigliette di acqua da tavola riportate nell'allegato "Modello Offerta Economica", sono presunte e comunque non impegnative per l'APSS in quanto potranno subire variazioni in base alle esigenze e alle variazioni dell'organizzazione.

L'APSS ha la facoltà di aumentare o diminuire le quantità dei singoli prodotti oggetto della fornitura entro i limiti del 20% dei quantitativi inizialmente fissati mantenendo ferme le condizioni originarie di contratto e il prezzo offerto senza che per questo motivo l'appaltatore possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.

L'APSS si riserva di applicare d'ufficio l'aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali in caso di variazione ISTAT negativa o di rideterminazione al ribasso dei prezzi di riferimento ove disponibili.

La revisione del prezzo contrattuale è annualmente calcolata sulla base dei prezzi di riferimento se disponibili o, in difetto, del 75% della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (variazione dei valori mensili) secondo i dati ISTAT, riferita al mese di protocollazione della domanda, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

La variazione percentuale come sopra definita e da applicare al corrispettivo viene determinata al secondo decimale troncando quelli successivi e viene riconosciuta a partire dal mese successivo alla protocollazione della relativa richiesta per il corrispettivo successivamente maturato e non ancora fatturato.

I prezzi unitari sono da intendersi comprensivi di ogni onere e spesa quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, imballaggio, carico, trasporto, facchinaggio, scarico e quant'altro gravante sulla fornitura di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti, sono compresi nei prezzi delle derrate offerti dall'Appaltatore.

ART. 9

Direttore dell'esecuzione del contratto

Il responsabile del procedimento, provvede a nominare un soggetto diverso e controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al **direttore dell'esecuzione del contratto**.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

ART. 10

Avvio dell'esecuzione del contratto

Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'appaltatore non adempia la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.

Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

ART. 11

Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 12

Modifica del contratto durante il periodo di validità

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

ART. 13

Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore ogni mese, fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore può sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste per la stessa: qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto può essere risolto di diritto dalla Stazione appaltante secondo quanto disposto dall'art. 28 del presente Capitolato speciale.

Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m., devono essere intestate all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, specificando la sede e la struttura ordinante con indicazione del CIG, del numero e della data dell'ordine della Stazione appaltante. Le fatture devono essere inviate all'indirizzo I.P.A. indicato nel medesimo ordine. In considerazione del fatto che l'APSS rientra nel regime di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m. le fatture emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel predetto regime devono riportare in calce l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto dall'art. 2 del D.M. 23/01/2015 e s.m.. Ai fini degli obblighi previsti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, della corretta contabilizzazione e della regolarità dei pagamenti, l'Appaltatore, si obbliga ad inserire, in corrispondenza degli elementi previsti nel tracciato il cui formato è descritto nell'allegato A al D.M. n. 55/2013 e s.m. e nelle specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio, i seguenti dati: Codice Univoco Ufficio denominato "Codice Destinatario/IPA", Codice Identificativo Gara (CIG), dati relativi al buono d'ordine/autorizzazione alla spesa (che la Stazione appaltante comunica in occasione dei singoli ordinativi): tali dati, se non già noti, sono comunicati all'Appaltatore prima dell'emissione della fattura. Le fatture non in regola con le presenti indicazioni sono respinte.

Il pagamento delle forniture, per le quali non siano sorte contestazioni, è effettuato tramite il Tesoriere della Stazione appaltante – Unicredit sede di Trento – entro il termine di sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere. Qualsiasi pagamento rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge e l'appaltatore rinuncia sin d'ora ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento del corrispettivo e/o dei suoi interessi e/o accessori ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.

Si precisa che l'Appaltatore, anche qualora indichi più conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, deve individuare un solo conto da utilizzare per tutti i rapporti, presenti e futuri, instaurati con la Stazione appaltante. L'Appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto alla Stazione appaltante congiuntamente alla comunicazione del conto corrente dedicato. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla variazione qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, su richiesta dell'appaltatore, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 8, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in

corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione delle forniture, rispetto alle parti o quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota delle forniture eseguite, mentre la liquidazione ha come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

ART. 14

Controlli sull'esecuzione del contratto

La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, fermo restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 26 del presente capitolato.

La stazione appaltante ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 15

Vicende soggettive dell'appaltatore

Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

ART. 16

Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

ART. 17

Subappalto

In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e, limitatamente alla quota subappaltabile, dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30 % (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).

L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

- a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
- b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
- c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
- d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle

prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159/2011.

L'appaltatore, atteso il divieto di cui all'articolo 26, comma 2, lettera e-bis della legge provinciale n. 2/2016 non deve nominare quale subappaltatore coloro che hanno partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto. Nel contratto di appalto sarà inserita una clausola con la quale l'appaltatore, preso atto del summenzionato divieto e dei nominativi delle Imprese partecipanti alla procedura di gara, si impegna a non nominare quali subappaltatori coloro che vi hanno partecipato.

ART. 18

Tutela dei lavoratori

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

ART. 19

Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

ART. 20

Sicurezza

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

ART. 21

Elezione di domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

ART. 22

Trattamento dei dati personali

In relazione all'appalto affidato Titolare del trattamento è l'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento e l'appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

ART. 23

Garanzia definitiva

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia definitiva deve essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita

appendice riportante la seguente clausola: “il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l’Amministrazione appaltante è quello di Trento”.

La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall’Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

ART. 24

Obblighi assicurativi

L’appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell’appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione dell’appalto.

L’appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi e terrà indenne a tale titolo l’APSS da qualsiasi pretesa.

L’appaltatore è l’unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto di persone e cose.

Sono a carico dell’appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura dei beni oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L’appaltatore garantisce l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di ogni normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel presente Capitolato Speciale e relativi allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto.

L’appaltatore si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

L’appaltatore sarà considerato responsabile dei danni che dai prodotti forniti o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia di APSS che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata APSS, che sarà inserita nel novero dei terzi nella polizza assicurativa di seguito indicata, da ogni responsabilità ed onere.

L’appaltatore con effetto dalla data di decorrenza dell’appalto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto) un’adeguata copertura assicurativa dei rischi inerenti la fornitura appaltata, in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti, contro i rischi di:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui APSS) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00=, per sinistro senza alcun sotto limite e/o franchigia di risarcimento per singola persona o per cose e animali e prevedere tra le altre condizioni anche le seguenti estensioni:

- responsabilità per committenza di lavori e/o servizi;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l’appaltatore - che partecipino all’attività oggetto

dell'affidamento a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;

- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.

B) RC Prodotti (RCP) a cura dell'appaltatore qualora produttore o, in alternativa, del produttore o del sub-fornitore, a copertura dei danni a terzi cagionati da prodotti difettosi dopo la consegna degli stessi. Tale copertura (RCP) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00=.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima dell'inizio della fornitura.

ART. 25

Risoluzione del contratto

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione della fornitura;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
- e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
- g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 26, del presente capitolato;
- h) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La parte inadempiente, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese sostenute da APSS per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

ART. 26

Verifica di conformità, inadempimenti e penalità

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto, o suo incaricato, a seguito di verifiche sulla qualità della fornitura prestata, ha titolo a far rilevare all'appaltatore le difformità rispetto alle prescrizioni di Capitolato, nonché a segnalare al Responsabile Unico del Procedimento, quando tali difformità siano di gravità tale da comportare l'addebito di una penalità o la risoluzione del contratto.

Nell'ambito delle attività di controllo, la Stazione Appaltante potrà avvalersi di informazioni o segnalazioni che pervengono dal proprio personale, in relazione ad inadempienze da parte dell'appaltatore.

Per verifica si intende l'accertamento della conformità delle merci ai requisiti tecnico-commerciali-merceologici-igienici-qualitativi, attraverso le metodiche ritenute più idonee dalla Stazione Appaltante.

E' fatto pertanto obbligo all'appaltatore, di presentare idonea richiesta nel caso ritenesse di modificare la marca o il produttore del prodotto fornito, nonché, qualora espressamente richiesta, relativa campionatura. In ogni caso, il prodotto come proposto in modifica dovrà rispettare le caratteristiche tecniche indicate nel capitolato.

Le suddette modifiche sono ammesse esclusivamente se comunicate ad APSS almeno 15 (quindici) giorni prima, salvo cause di forza maggiore, ed a ricezione di formale assenso.

I controlli si intendono attuabili in tutte le fasi della gestione del prodotto, e potranno essere:

- controllo ispettivo del mezzo di trasporto, in particolare in ordine al possesso della prevista autorizzazione per il trasporto delle derrate alimentari;
- controllo dell'integrità degli imballi secondari e primari;
- controllo dell'etichettatura;
- controllo della rispondenza alla scheda tecnica del prodotto e al contratto;
- controllo del rispetto della normativa vigente;
- controllo dei documenti amministrativi.

Le non conformità rilevate determineranno le seguenti penalità:

a) non conformità attinente ad aspetti igienico-sanitari: qualora la merce sia ancora stoccata presso le strutture di APSS, si provvederà al blocco della stessa, alla denuncia agli organi di vigilanza igienico sanitaria e verrà disposto il successivo ritiro da parte del fornitore (entro sette giorni), nonché all'applicazione di una penale da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 750,00 a seconda della gravità, che verrà valutata in ragione dei rischi reali e potenziali. Nel caso in cui l'appaltatore non provveda al ritiro, APSS provvederà allo smaltimento in danno dell'appaltatore, anche affidando a terzi tale attività di smaltimento, e l'appaltatore sarà chiamato a risarcire i costi sostenuti e il danno.

Qualora la rilevazione della non conformità avvenga solo a seguito del consumo della merce, anche in assenza del blocco del prodotto, si procederà, comunque, al provvedimento sanzionatorio verso l'appaltatore;

b) non conformità attinente ad aspetti merceologici-commerciali: qualora la merce sia ancora stoccata presso le strutture di APSS e se ritenuto opportuno, si procederà al blocco del prodotto e a darne tempestiva comunicazione all'appaltatore, al fine di procedere a verifica congiunta.

Nel caso l'appaltatore non si rendesse disponibile alla verifica congiunta, APSS procederà alla valutazione autonomamente e gli esiti della stessa si intenderanno incontestabili.

Nel caso la verifica determini comunque l'accettazione della merce/fornitura, anche a seguito di azioni correttive l'eventuale disvalore commerciale, se riscontrabile in maniera oggettiva, darà luogo alla decurtazione economica.

Resta salva la facoltà di APSS di procedere all'applicazione una penale da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 350,00, a seconda della gravità che verrà valutata in ragione dei rischi reali e potenziali.

L'appaltatore è comunque obbligato alla sostituzione della merce risultata non conforme entro 48 (quarantotto) ore dalla comunicazione.

La mancata sostituzione determinerà l'applicazione della penale prevista per la mancata consegna, di cui sotto.

In caso di mancato ritiro delle merci respinte oltre il termine di sette giorni, APSS provvederà al loro smaltimento con attribuzione delle spese sostenute, e documentate, all'appaltatore.

c) mancata consegna: in caso di mancata consegna nel giorno stabilito nell'ordinativo, APSS si riserva la facoltà di applicare una penale pari al 10% della merce non consegnata e comunque non inferiore ad € 300,00.

Resta salva la facoltà di APSS, qualora l'appaltatore non provveda alla consegna di quanto ordinato nei termini previsti dal presente Capitolato, di procedere con acquisti diretti delle merci presso terzi, imputando i maggiori oneri a carico dell'appaltatore;

d) per i casi di ritardo nella consegna, nella sostituzione delle merce non idonea e contestata e nel ritiro della stessa: APSS si riserva la facoltà di applicare dell'1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, fino ad un valore massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale.

L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.

In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a incamerare la garanzia definitiva di cui all'art. 23 del presente capitolato.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 25, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 27

Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 28

Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

ART. 29

Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Stazione appaltante, identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Stazione appaltante."

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

ART. 30

Obblighi in materia di legalità

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo

restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

ART. 31

Stipulazione del contratto e relative spese

La stipula del contratto avviene successivamente alla conclusione, con esito positivo, dei controlli previsti dalla normativa vigente e decorso il termine di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. La stipula avviene in modalità elettronica nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e l'imposta di bollo viene assolta in modalità virtuale, previo versamento all'Amministrazione contraente di quanto dovuto da parte dell'Appaltatore anticipatamente alla sottoscrizione. Tutte le spese contrattuali (fra cui l'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro) sono a carico dell'Appaltatore.

Nel termine perentorio indicato da APSS, l'Appaltatore deve provvedere:

- a. alla costituzione della garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, come meglio specificato all'articolo 23;
- b. all'invio della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, riportante i dati relativi al conto corrente dedicato che sarà utilizzato per le transazioni relative al contratto ed i nominativi delle persone aventi titolo ad operare sul conto;
- c. all'invio della documentazione attestante le generalità e i poteri del soggetto, in possesso di firma elettronica valida, autorizzato a sottoscrivere il contratto d'appalto;
- d. all'invio di ogni altra documentazione o altro dato ritenuti necessari (dichiarazione sulla composizione societaria ai sensi dell'art. 1 del DPCM n. 187/1991, mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all'Impresa capogruppo e relativa procura in caso di ATI, elezione del domicilio ai fini contrattuali, polizza assicurativa, ...).

Le eventuali sostituzioni dei legali rappresentanti dell'Appaltatore che si dovessero verificare in corso di esecuzione del contratto devono essere immediatamente comunicate all'Amministrazione contraente.

In base a quanto stabilito dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2/12/2016 (pubblicato in GU 25/1/2017 n. 20) e dall'art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore deve rimborsare le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sui quotidiani, nei termini di legge e secondo le modalità comunicate da APSS.

In caso di mancata ottemperanza a quanto sopra, o qualora venisse accertato che l'Appaltatore si trova in una delle condizioni che non gli consentono la stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione, l'aggiudicazione è annullata con conseguente incameramento della cauzione provvisoria.

ART. 32

Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai

sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

ART. 33

Disposizioni anticorruzione

Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

In particolare, l'Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta della Stazione appaltante, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d'imposta delle CU inviate all'Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all'art. 1, comma 9 lettera e), della L. 190/2012.

In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza della Stazione appaltante, i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano, i cui documenti sono accessibili sul sito internet di APSS <https://www.apss.tn.it/documenticorruzione> (area amministrazione trasparente). L'Appaltatore si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento della Stazione appaltante può costituire causa di risoluzione del contratto: la Stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, può procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 l'Appaltatore si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto della Stazione appaltante nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso la Stazione appaltante medesima. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l'Appaltatore l'esclusione dalla procedura di affidamento. Inoltre, come previsto dall'art 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'Appaltatore è invitato a prendere visione dei documenti "Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'attuazione della trasparenza e del "Codice di comportamento" liberamente

scaricabile dal sito Internet di APSS alla sezione “Amministrazione Trasparente”> Altri contenuti-
corruzione> documenti anticorruzione> 1 documenti operativi vigenti.

L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

ART. 34

Trattamento dei dati personali da parte di APSS

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si provvede all'informativa ivi indicata facendo presente che i dati personali forniti dalle imprese offerenti saranno raccolti presso APAC – Agenzia Provinciale Appalti e Contratti – Provincia Autonoma di Trento per la fase di procedura di gara e presso la sede di APSS - Servizio Acquisti e gestione contratti per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, può avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; con riferimento all'appaltatore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui agli art. 19 del DLgs 196/2003 e ss.mm.ii..

I dati personali saranno conservati per una durata illimitata insieme alla documentazione relativa agli atti di gara.

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari con sede in via Degasperi n. 79 a Trento a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere, nei casi previsti, i diritti di cui al Capo III del Regolamento, tramite l'ufficio URP sito a Palazzo Stella in Via Degasperi, n. 77 – 38123 Trento – tel. 0461/904172 urp@apss.tn.it.

Il preposto al trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Acquisti e Gestione Contratti.

L'interessato per le questioni relative al trattamento dei propri dati personali può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (RPD) i cui dati di contatto sono i seguenti: Via Degasperi, 79 – 38123 Trento, e-mail ResponsabileProtezioneDati@apss.tn.it.

L'interessato ha diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare a una richiesta che rientri nei diritti dell'interessato.

ART. 35

Norma di chiusura

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

ALLEGATI

- Allegato 1: Capitolato tecnico allegato al Capitolato speciale,
- Allegato 2: Modello di offerta economica,
- Allegato 3: Modulo richiesta avvio procedimento gara,
- Allegato 4: Modello referenze bancarie.